Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 7 novembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 15 ottobre 1974, alle ore 11,00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Dionisio Foianini Banzer, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Bolivia a Roma.

(8613)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1974, n. **525.**

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico.

Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:

a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la

possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;

b) la durata in carica non superiore ad un anno;

c) le modalità di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualità di elettore.

Art. 2.

L'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è così modificato:

1) al decimo comma, lettera h), le parole « tre rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti « sei rappresentanti »;

2) il tredicesimo comma è sostituito dai seguenti: « Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle università, nei consigli di facoltà, quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:

a) università fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;

b) università da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;

c) università con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento.

Per i consigli di facoltà le percentuali sono riferite agli studenti iscritti alle facoltà stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.

La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai *quorum* indicati nei precedenti due commi; in tal caso è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'università e, per i consigli di facoltà, di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo ».

Art. 3.

Il personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione superiore, per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea ai fini sindacali e interessanti la vita universitaria, si avvale delle disposizioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 4.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee in locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'università fermo restando il regolare funzionamento delle attività didattiche e scientifiche, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico utile allo svolgimento delle assemblee stesse.

Gli organi accademici regolano, secondo criteri generali e oggettivi, l'uso di tali locali in caso di concorso di più richieste.

Gli studenti eletti nei consigli di facoltà, di amministrazione delle università e delle opere universitarie, decidono a maggioranza circa la data e le modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea destinata a formulare il regolamento, che deve essere reso pubblico.

Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validità di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la democraticità del dibattito e delle conclusioni.

Il consiglio di amministrazione accerta la conformità del regolamento alle norme di cui al comma precedente.

Le assemblee possono sollecitare la presa di posizione degli organi accademici, per quanto di competenza di questi ultimi, sulle proprie richieste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1974.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 631 del 20 febbraio 1974, con la quale il veterinario provinciale di Catania chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Catania è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8877)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la villa Borletti, in comune di Garda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Garda;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia dal punto di vista paesistico, sia da quello geologico e naturale: infatti domina tutta la conca che si estende dalla Rocca del Garda a Punta San Vigilio. Tale zona è ricca di bellissimi viali di cipressi, di poggi, di belvedere e di prati all'inglese, nonchè di piante pregiate uniche nella zona. A nord, dove i declivi hanno una forte pendenza, la vegetazione è lussureggiante, folta ed inoltre fa spicco una pineta di conifere ad alto fusto; tutto l'insieme è un continuo intersecarsi e fondersi di zone coltivate a piante ornamentali, cespugli, flora di natura pregiata e di altre di natura agricola;

Decreta:

La zona della villa Borletti, sita nel territorio del comune di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord confina con i mappali numeri 50, 109, 66, 67, 207, foglio IV;

ad est con i mappali numeri 74 e 94, foglio IV;

a sud con i mappali numeri 95, 131, 273, 158, 148, 190, 146, foglio IV;

ad ovest con la strada comunale di Albisano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Garda, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10,30 del 28 febbraio 1972, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) GARDA: vincolo panoramico, parco villa Borletti;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Garda (Verona) - Villa Borletti: la proprietà Borletti è situata nel comune di Garda in una zona di estremo interesse paesaggistico, geologico e naturale;

(*Omissis*).

Si propongono i seguenti confini:

a nord con i mappali numeri 50, 109, 66, 67, 207, foglio IV;

a est con i mappali numeri 70 e 94, foglio IV;

a sud con i mappali numeri 95, 131, 273, 158, 148, 190, 146, foglio IV;

a ovest con la strada comunale di Albisano.

La commissione accetta il vincolo proposto, secondo l'allegata planimetria, facente parte integrante del presente verbale, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quarto e quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(8234)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Aosta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Rifugio dei poveri (Aosta);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Aosta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto di forma pressoché rettangolare, situata nella parte nord-est della città di Aosta, ai piedi della collina, presenta una vasta area inedificata, perché appartenente ad un ente di beneficenza, che permette, a chi transita dalla circonvallazione nord, di godere la vista sulla città di Aosta, su alcuni dei suoi monumenti (torre dei Balivi, campanile di Sant'Orso, campanile della cattedrale di Aosta, ecc., complesso architettonico ottocentesco del Rifugio dei poveri dal quale emerge, il Tiburio con la lucerna della cappella) e sulla cerchia dei monti che delimitano il bacino aostano;

Decreta:

La zona del Rifugio dei poveri, sita nel territorio del comune di Aosta ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest; con la via Arcivescovo Duc (ora via Roma, circonvallazione di recente costruzione), con la strada comunale della Consolata, con il viale Federico Chabod, con il corso Padre Lorenzo e fino a ricongiungersi con la via Arcivescovo Duc.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La soprintendenza ai monumenti di Aosta curerà che il comune di Aosta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA VALLE D'AOSTA

Il giorno 22 febbraio 1971, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità della adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) COMUNE DI AOSTA: vincolo della zona Rifugio dei poveri.

(*Omissis*).

Il soprintendente relaziona alla commissione, presente il sindaco di Aosta, sulla necessità che la zona dei Rifugio dei poveri venga sottoposta a vincolo per la sua notevole importanza paesistica.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine: con la via Arcivescovo Duc (ora via Roma, circonvallazione nord di recente costruzione), con la strada comunale della Consolata, con il viale Federico Chabod, con il corso Padre Lorenzo e fino a ricongiungersi con la via Arcivescovo Duc.

(8186)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Delimitazione del territorio di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Bianco Val d'Arbia ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Val d'Arbia » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, con la delibera del 22 giugno 1973 ha proposto che la denominazione « Bianco Val d'Arbia » non venga riconosciuta per ora quale denominazione di origine controllata, ma rimanga nella categoria delle denominazioni di origine semplice;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Bianco Val d'Arbia » è delimitata come appresso:

partendo dal punto di incontro fra i confini comunali di Montalcino, Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro fra il torrente Crevole e il fiume Ombrone, il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano — che costituisce il confine comunale fra Buonconvento e Murlo — fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di incontro con la strada per Grotti alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio per Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.

Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere Il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 fino a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese Aretina, lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271. Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci volge a nord lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429. Il limite continua poi dirigendosi verso est, con la strada statale n. 429 fino alla località La Croce, presso il km 31, e prosegue con la strada che passando da Radda in Chianti congiunge la strada statale n. 429 con la strada statale n. 408 di Montevarchi presso la località La Villa; segue, quindi, la strada statale n. 408 fino a quota 580 e da qui, tramite una strada secondaria, raggiunge Badia a Coltibono. Da questa località, ripiegando verso sud e sud-est, il limite segue una strada carreggiabile che passando per le quote 593 e 701 raggiunge le località Montegrossi, pod. Montelucci, fino al confine con la provincia di Arezzo che segue fino a quota 752. Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S. Gusmè, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo, seguendola fino al paese stesso. Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo conduce alla strada statale n. 73 Senese Aretina, fino all'incontro con quest'ultima; indi segue per breve tratto la Senese Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle, raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi S. Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento. Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnacavallo, gira a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la Fattoria di Resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 158

(8290)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Nomina della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, recante integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1968 relativo alla costituzione della commissione prevista dallo art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nominata fino al 31 dicembre 1973;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione di cui sopra a seguito della emanazione della succitata legge 1° marzo 1972, n. 42;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale delle province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, dell'Associazione italiana degli allevatori nonchè delle associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti, dei mezzadri, degli agricoltori e delle organizzazioni cooperative agricole;

Vista la nota n. 22019/1173 del 26 giugno 1974, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica il nominativo dei propri rappresentanti in seno alla commissione di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è composta come segue:

Presidente:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Membri:

Battaglini dott. Alberto, capo reggente dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Pace dott. Michele, ispettore generale della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cavrini prof. Carlo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

De Marco dott. Giuseppe, direttore di divisione dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità;

De Cinque dott. Germano, rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

Sacchetti dott. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Mondini comm. Pietro, rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

Viali dott. Giorgio e Bianchini dott. Pietro, rappresentanti dei coltivatori diretti;

Toschi dott. Achille e Prati Franco, rappresentanti dei mezzadri;

Ciarrocca dott. Nicola, rappresentante degli agricoltori;

Gregorio prof. Luciano e Lorenzi dott. Walter, rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole.

Segretario:

Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti la commissione che scadrà il 31 dicembre 1975 sarà corrisposto il compenso previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modifiche.

Ai medesimi, residenti fuori Roma ed estranei all'amministrazione dello Stato, sarà inoltre corrisposto il trattamento economico di missione dovuto ai funzionari dello Stato che rivestono la qualifica di direttore di divisione o equiparata (ex coeff. 500), mentre ai componenti che risiedono fuori Roma e siano funzionari statali verrà corrisposto il trattamento economico di missione previsto per la qualifica da essi rivestita.

Art. 3.

Per i componenti della predetta commissione all'atto della liquidazione del compenso di cui all'articolo precedente saranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Le spese relative ai gettoni di presenza e quelle relative al trattamento economico di missione graveranno sul cap. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La spesa presunta per i gettoni di presenza è di L. 300.000 (trecentomila) annue.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1974
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 218

(8231)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Commissione di studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, concernente l'istituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente modifiche al predetto decreto del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1973, con il quale è stata istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione con il compito di procedere allo studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1973, con il quale il prof. Giuseppe de Vergottini ed il dott. Franco Piso, sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente della detta commissione;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, con il quale è stata stabilita la composizione della predetta commissione con riserva di procedere alla nomina degli altri componenti, designati dalla Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio e Unioncamere, nonché di esperti;

Decreta:

Art. 1.

La commissione istituita con il decreto ministeriale 9 agosto 1973 per lo studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituita come appresso:

Presidente:

de Vergottini prof. Giuseppe.

Vice presidente:

Piso dott. Franco, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

tre rappresentanti del Ministero;

tre rappresentanti dell'I.C.E.;

tre rappresentanti della Federazione unitaria CGIL CISL UIL;

un rappresentante della Confindustria;

un rappresentante della Confagricoltura;

un rappresentante della Confcommercio;

un rappresentante della Unioncamere;

due esperti.

Art. 2.

I sottoindicati nominativi sono confermati o chiamati a far parte della commissione di cui al precedente articolo:

Presidente:

de Vergottini prof. Giuseppe.

Vice presidente:

Piso dott. Franco, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Fucito prof. Guido, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

D'Agostino dott. Filippo, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

Vitale dott. Ugo, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

Loreto dott. Vincenzo, vice presidente dell'I.C.E.;

Giaroli dott. Angelo, direttore generale dell'I.C.E.;

Tanno dott. Guglielmo, rappresentante del personale del comitato esecutivo dell'I.C.E.;

Celata dott. Gianni, rappresentante della CGIL;

Di Marco Renato, rappresentante della CISL;

Gatti prof. Giovanni, rappresentante della UIL;

Scifoni dott. Filippo, rappresentante della Confindustria;

Chidichimo avv. Rinaldo, rappresentante della Confagricoltura;

Colucci dott. Francesco, rappresentante della Confcommercio;

Pellegrini dott. Adolfo, rappresentante della Unioncamere.

Esperti:

Angelini dott. Giuseppe;

Paretti dott. Orazio.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla dott.ssa Irena Fornari ed in caso di sua assenza o impedimento dalla dott.ssa Sandra Napolitano.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8571)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Serra S. Quirico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio della « Gola della Rossa » compreso nel comune di Serra S. Quirico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Serra S. Quirico;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Morettini Fulgenzio ed altri, dall'Associazione provinciale degli industriali, dalla ditta F.A.T.M.A. di Fabriano, dal sindaco del comune di Serra S. Quirico, dalla S.p.a. Cava Gola della Rossa, dalla Federazione provinciale lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive aderente alla Camera confederale provinciale del lavoro, dai signori Adriano, Elda e Giulio Cesare Bellagamba, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di zona montana particolarmente aspra e suggestiva ove il fiume Esino scorre in una pittoresca e profonda gola denominata Gola della Rossa che caratterizza un paesaggio impervio ricoperta dalla primitiva flora naturale (biotopo), costituente quadri naturali di notevole bellezza pubblicamente godibili lungo la strada statale 76 della Val d'Esino, comprendente inoltre grotte naturali carsiche di importanza nazionale;

Decreta:

La zona della Gola della Rossa sita nel territorio del comune di Serra S. Quirico ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è

quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

km 40 sulla strada statale 76-linea retta sino alla vetta del Monte Murano (quota 882)-linea retta sino a Colle Tordina (quota 817)-linea retta sino a quota 420 sul confine di comune-fosso del Vernino sino ad incontrare il confine con il comune di Fabriano e fiume Esino-lungo il confine con Fabriano sino all'incrocio con la strada ferrata-ferrovia e strada statale sino al km 40.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Serra S. Quirico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* insieme con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 11 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

L'anno millenovecentosettantadue ed il giorno ventitre del mese di ottobre, regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è riunita in Ancona, presso la sede della soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) SERRA S. QUIRICO: interesse paesistico della Gola della Rossa;

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti riferisce che la zona in esame, notoriamente di notevole interesse paesaggistico e naturale, rischia di essere ulteriormente degradata dall'aprirsi di nuovi squarci per l'attività di cave.

(*Omissis*).

La commissione pertanto nelle persone del presidente, vice presidente, sindaco, arch. Rossini e l'ispettore forestale, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Serra S. Quirico la località denominata «Gola della Rossa» con i seguenti confini:

km 40 sulla strada statale 76-linea retta sino alla vetta del Monte Murano (quota 882)-linea retta sino al Colle Tordina (quota 817)-linea retta sino a quota 420 sul confine del comune-fosso del Vernino sino ad incontrare il confine col comune di Fabriano e fiume Esino-lungo il confine con Fabriano sino all'incrocio con la strada ferrata-ferrovia e strada statale sino al km 40.

(*Omissis*).

(8236)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Revoca alla ditta Laboratorio biochimico Diana dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Segrate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2805 in data 9 gennaio 1961 la ditta Laboratorio biochimico Diana fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Segrate (Milano), strada Roveda, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, nonché preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione n. 9033/1 P in data 27 febbraio 1974 del comando dei carabinieri NAS, dal quale risulta che la ditta predetta ha cessato l'attività da circa diciotto mesi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio biochimico Diana l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Segrate (Milano), strada Roveda, concessa con decreto ministeriale n. 2805 in data 9 gennaio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Revoca alla ditta Omnia terapeutica veneta dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Padova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti del Ministro per la sanità in data 2 ottobre 1967, n. 4305 ed in data 13 gennaio 1968, n. 4346, la ditta Omnia terapeutica veneta S.n.c. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Padova, via Tiziano Aspetti, n. 147, rispettivamente specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici limitatamente alle forme sciroppi, soluzioni in genere, emulsioni, pomate, compresse, polveri, granulati, confetti, capsule opercolate, colliri, gocce, fiale per uso intramuscolare ed endovenoso;

Visto il verbale di ispezione in data 1° marzo 1973, dal quale risulta che l'officina della ditta in questione, non possa più ritenersi idonea alla produzione di spe-

cialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici sia per deficienza locali che per mancanza di attrezzatura tecnica-industriale tale da garantire l'ottima qualità di produzione;

Vista la lettera del Ministero della sanità in data 1° aprile 1973, con la quale la ditta veniva diffidata dal produrre ed invitata ad eliminare le carenze riscontrate in sede ispettiva;

Visto il verbale d'ispezione in data 17 luglio 1974, dal quale risulta che permangono le carenze precedentemente riscontrate;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Omnia terapeutica veneta S.n.c. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Padova, via Tiziano Aspetti n. 147, concessa con decreti ministeriali in data 2 ottobre 1967, n. 4305 ed in data 13 gennaio 1968, n. 4346.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8574)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società Filatura di Crosa S.a.s., in Biella.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazione di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la società Filatura di Crosa S.a.s., con sede in Biella, via Tripoli, 24, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dal Sud Africa di 5 balle di lana Mohair pettinato di cui al mod. *B*-Import n. 3.714.543, rilasciato in data 16 luglio 1973 per lire italiane 5.263.891, dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Biella;

Visti gli atti con i quali la società ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha pagato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta con un ritardo di 43 giorni rispetto al termine consentito;

Considerato che i motivi addotti per giustificare tale ritardo — sospensione dell'attività lavorativa per il periodo feriale — non possono essere ritenuti validi e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla società Filatura di Crosa S.a.s. di Biella mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Biella, pari al 5% di lire italiane 5.263.891 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8725)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bevi-I.B.E., in Bologna.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Bevi-I.B.E. di Canava Sergio, con sede in Bologna, via Cimabue n. 10, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato a favore della Sociètè anonime de Magenta Eperny (Francia) per lo acquisto di 8.270 bottiglie di vino champagne per complessivi F.F. 100.761 di cui al mod. *B*-Import n. 3.093.172, rilasciato in data 7 novembre 1972 dalla Banca del monte di Bologna e di Ravenna, sede di Bologna;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta senza ritardo limitatamente a F.F. 31.296,75, mentre per il restante importo pari a F.F. 69.464,25, sono stati effettuati due sdoganamenti oltre il termine consentito dalle vigenti disposizioni;

Tenuto conto che i suddetti ritardati sdoganamenti devono ritenersi imputabili alla ditta Bevi-I.B.E. la quale si è giustificata adducendo generici motivi di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Bevi-I.B.E. di Bologna mediante fidejus-

sione della Banca del monte di Bologna e di Ravenna, sede di Bologna per il 5% dell'importo di F.F. 69.464,25 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8724)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Costante Balbi, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Costante Balbi, con sede in Genova, via G. Carducci n. 5/79, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di 180 balle di pelli di origine e provenienza Sudan per complessive Lgs. 7.840 di cui al mod. *B*-Import numero 2.740.497, rilasciato in data 26 aprile 1973 dalla Banca d'America e d'Italia, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'importazione della suddetta merce è avvenuta con un ritardo di oltre 3 mesi rispetto al termine consentito dalle vigenti disposizioni;

Tenuto conto che la ditta non ha provveduto a richiedere, ai sensi delle vigenti disposizioni, la proroga della validità dell'impegno;

Considerato che i motivi addotti dalla stessa ditta per giustificare il ritardo non possono essere ritenuti validi e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Costante Balbi di Genova mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, filiale di Genova, pari al 5% dell'importo di Lgs. 7.840 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(8723)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle compagnie di assicurazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del regolamento di esecuzione, occorre determinare, per l'anno 1975, la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, da ciascuna impresa autorizzata allo esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visto il rendiconto della gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada per l'anno 1973, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a versare per l'anno 1975 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura dell'uno per cento dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1975 le predette imprese di cui all'art. 1 debbono versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1975 determinato applicando la stessa aliquota dell'uno per cento sui premi incassati per lo esercizio 1973 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con il decreto ministeriale 13 luglio 1974.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8881)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Ignazio Caruso, nato a Tripoli (Libia) il 14 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8692)

Il dott. Natale Ciot, nato a Prata di Pordenone il 15 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 28 agosto 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(8693)

Il dott. Salvatore Caiazzo, nato a Pola (Iugoslavia) il 17 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 19 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(8694)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 31 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,60	667,60	667,25	667,60	668 —	667,65	667,50	667,60	667,60	667,50
Dollaro canadese	677,60	677,60	677,25	677,60	678,40	677,50	678 —	677,60	677,60	677,50
Franco svizzero	232,94	232,94	233 —	232,94	232,60	232,95	232,90	232,94	232,94	232,90
Corona danese	112,18	112,18	112,25	112,18	112 —	112,15	112,25	112,18	112,18	112,15
Corona norvegese	121,29	121,29	121,55	121,29	121,20	121,40	121,40	121,29	121,29	121,25
Corona svedese	152,47	152,47	152,25	152,47	152,40	152,45	152,45	152,47	152,47	152,45
Fiorino olandese	252,95	252,95	253 —	252,95	253,10	252,90	253,05	252,95	252,95	252,95
Franco belga	17,5090	17,509	17,52	17,5090	17,52	17,40	17,52	17,5090	17,50	17,05
Franco francese	142,30	142,30	142,50	142,30	142 —	142,30	142,20	142,30	142,30	142,30
Lira sterlina	1557,15	1557,15	1557 —	1557,15	1558,25	1557,30	1558,30	1557,15	1557,15	1557,15
Marco germanico	259 —	259 —	259,50	259 —	258,90	259 —	258,92	259 —	259 —	259 —
Scellino austriaco	36,27	36,27	36,35	36,27	36,30	36,25	36,32	36,27	36,27	36,25
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,45	26,36	26,40	26,35	26,39	26,36	26,36	26,35
Peseta spagnola	11,6280	11,628	11,6450	11,6280	11,63	11,60	11,638	11,6280	11,62	11,60
Yen grapponese	2,2270	2,227	2,22	2,2270	2,22	2,20	2,2285	2,2270	2,22	2,22

Media dei titoli del 31 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,850
» 5 % (Ricostruzione)	86,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	85 —
» 5 % (Città di Trieste)	83,450
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,900
» 5,50 % » » 1969-84	86,700
» 6 % » » 1970-85	89,900
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,550
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	92 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	667,55
Dollaro canadese	677,80
Franco svizzero	232,92
Corona danese	112,215
Corona norvegese	121,345
Corona svedese	152,46
Fiorino olandese	253 —
Franco belga	17,514
Franco francese	142,25
Lira sterlina	1557,725
Marco germanico	258,96
Scellino austriaco	36,295
Escudo portoghese	26,375
Peseta spagnola	11,633
Yen giapponese	2,228

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 30 novembre 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 31 ottobre 1974

(8864)

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopracitata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 ottobre 1974

(8865)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro del raccolto 1974

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel settore dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 120/67, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento (CEE) n. 1524/74 del 17 giugno 1974 recante disposizioni per la concessione dell'aiuto per il grano duro raccolto nell'anno 1974, previsto dall'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 120/67;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio e 13 febbraio 1974, relativi alla presentazione ed al controllo delle denuncie di superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1973-74;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 luglio e 2 settembre 1974, relativi alla presentazione e trattazione delle domande di integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1974;

Ritenuta la necessità di provvedere alla disciplina del servizio relativo alla corresponsione della suddetta integrazione di prezzo e di stabilire a tal fine le condizioni e le modalità della erogazione;

Nell'adunanza del 9 ottobre 1974;

Ha deliberato:

1. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1974, prevista dallo art. 10 del regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967, secondo le condizioni e modalità stabilite con la presente deliberazione.

2. — Hanno titolo a conseguire l'integrazione i produttori di grano duro del raccolto dell'anno 1974 che abbiano presentato la denuncia di semina prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio e 13 febbraio 1974, nonchè la domanda di integrazione di prezzo prevista dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 luglio e 2 settembre 1974.

Per i produttori di grano duro, agli effetti della concessione dell'integrazione di prezzo, si intendono i conduttori dell'azienda cerealicola e gli eventuali partecipanti all'impresa agricola di coltivazione (proprietario diretto conduttore o coltivatore del fondo, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, enfiteuta diretto conduttore o coltivatore, affittuario e figure affini), esclusi quindi tutti coloro che, pur avendo un rapporto con il fondo aziendale (es. proprietario concedente in affitto o proprietario concedente in enfiteusi, anche se con canone in natura, come l'estaglio) o con il conduttore (es. braccianti, raccoglitori o spigolatori, trebbiatori) sono estranei agli oneri ed ai rischi della conduzione dell'impresa agricola.

3. — L'integrazione di prezzo compete, per la quantità di grano duro che, nell'ambito degli elementi indicati nella denuncia di semina e nella domanda di integrazione di prezzo, è ritenuta dall'ufficio incaricato del servizio come attendibilmente prodotta, con determinazioni adottate tenendo conto degli indici di resa indicativi fissati per ettaro e per zone omogenee di produzione, dei controlli eventualmente eseguiti sulle superfici dichiarate seminate a grano duro e di ogni altro obiettivo elemento di valutazione.

4. — Il servizio relativo al compimento delle operazioni istruttorie e di liquidazione è affidato ai seguenti Enti di sviluppo agricolo ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le provincie di: Cagliari, Nuoro e Sassari;

Opera Sila - Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le provincie di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo agricolo in Molise, per le provincie di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma - Ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzo, per le provincie di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria, per le provincie di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre provincie.

I citati enti ed ispettorati procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

5. — I pagamenti dell'integrazione agli aventi diritto sono effettuati secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(8827)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1970, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del presidente di detta commissione, dott. Orazio Cannizzaro, ispettore generale del Tesoro, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Renato Polizzy, dirigente superiore del Tesoro, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, in sostituzione del dott. Orazio Cannizzaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 190

(8565)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione di otto ufficiali al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, registro n. 10 Difesa, foglio n. 131, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso innanzi citato;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al XXIX corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

a) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:*

1) cap. a. s.p.e. (r.n.) Corradino Agostino . . . punti 28,000
2) cap. f. s.p.e. (r.n.) Iaria Antonino . . . » 24,242

b) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:*

1) cap. a. s.p.e. (r.n.) Di Paolantonio Francesco . . . . punti 26,311
2) cap. a. s.p.e. (r.n.) Marzano Marino . . » 23,267
3) ten. a. s.p.e. (r.n.) Di Federico Nunzio . » 22,800
4) ten. g. s.p.e. (r.n.) Serrani Romualdo . » 22,667
5) ten. a. s.p.e. (r.n.) Marrocco Tommasino . » 20,044

c) *per i tre posti riservati ai giovani laureati:*

1) s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Monti Giovanni Paolo . . . . punti 24,950
2) s. ten. s. te. t. cpl. 1ª nom. Panzerini Girolamo . . . . » 24,788

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

a) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea:*

1) cap. a. s.p.e. (r.n.) Corradino Agostino . punti 28,000
2) cap. f. s.p.e. (r.n.) Iaria Antonino . . » 24,242

b) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:*

1) cap. a. s.p.e. (r.n.) Di Paolantonio Francesco . . . . punti 26,311
2) cap. a. s.p.e. (r.n.) Marzano Marino . » 23,267
3) ten. a. s.p.e. (r.n.) Di Federico Nunzio . » 22,800
4) ten. g. s.p.e. (r.n.) Serrani Romualdo . » 22,667

c) *per i tre posti riservati ai giovani laureati:*

1) s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Monti Giovanni Paolo . . . . punti 24,950
2) s. ten. s. te. t. cpl. 1ª nom. Panzerini Girolamo . . . . » 24,788

Art. 3.

Il ten. a. s.p.e. (r.n.) Marrocco Tommasino è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi con punti 20,044.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1974
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 304

(8566)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data della iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso « l'aula magna dell'Ateneo Antoniano » con ingresso in viale Manzoni n. 1, nei giorni 21, 22, 23 e 24 aprile 1975, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio », il tutto in edizione senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 12 aprile 1975, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 93

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile.

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo.

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario.

IV - diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il presidente: CATALDI

(8891)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1974, n. **31.**

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 21 marzo 1973, n. 11, 2 aprile 1973, n. 12 e 29 maggio 1973, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il limite di spesa per il contributo a favore delle province di cui all'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, è elevato da L. 5.000.000.000 a L. 5.850.000.000.

Art. 2.

Nelle more della costituzione dei consorzi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire dalle aziende che abbiano cessato dalla gestione dei servizi pubblici di trasporto ed il cui affidamento è regolato dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 nonché dall'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 17, gli impianti fissi, il materiale rotabile ed altri beni attinenti all'esercizio dei servizi stessi ed a conferirli al costituendo consorzio fra il comune di Roma e le cinque province del Lazio in conto contributo della quota di spese di impianto a carico delle province.

L'amministrazione regionale provvederà direttamente a corrispondere alle aziende suddette, nel caso di cui sopra, gli indennizzi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12.

Art 3.

L'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 22 è abrogato.

Art 4.

Alla copertura del maggior onere di L. 850.000.000, di cui alla presente legge, si provvede mediante l'accensione di uno o piu mutui passivi da estinguersi in venti anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 120.000.000.

Alla spesa di L. 120 000.000 relativa alla prima annualità, si fa fronte, per l'anno 1974, mediante iscrizione della somma stessa in appositi capitoli del bilancio regionale, distintamente per la quota capitale e per la quota interessi spese, riducendo di pari importo lo stanziamento del capitolo n. 1963 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 ultimo comma dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 *luglio* 1974.

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1974, n. **32.**

Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento della ricettività alberghiera della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Lazio promuove, mediante un piano d'incentivazione pluriennale, l'apertura di nuovi esercizi ricettivi ed il miglioramento di quelli esistenti, al fine dell'adeguamento della ricettività alla domanda, conformemente agli obiettivi di riequilibrio territoriale, economico e sociale della Regione.

Art. 2.

Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni

Le provvidenze di cui ai seguenti articoli possono essere concesse ad enti pubblici e privati, a società in qualsiasi forma costituite, ad imprenditori in genere, con priorità alle aziende a conduzione familiare, in relazione:

A) alla costituzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed adattamento di esercizi ricettivi (compresi opere murarie, impianti fissi ed acquisto del terreno dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, nonché attrezzature comunque destinate ad integrarne la funzionalità).

L'acquisto agevolato di immobile già adibito ad uso ricettivo è consentito soltanto a favore del gestore che si trovi nelle condizioni previste dal successivo art. 3;

B) all'ammodernamento, miglioramento degli esercizi ed attrezzature di cui alla precedente lettera *A*);

C) all'acquisto, al rinnovo o al miglioramento dell'arredamento degli esercizi ed attrezzature di cui alle precedenti lettere.

Art. 3.

Provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da mutui a tasso agevolato, da contributi rateali diretti in alternativa ai mutui e da contributi in conto capitale.

In particolare esse sono così determinate:

1) mutui a tasso agevolato con ammortamento massimo di 25 anni;

a) nella misura non superiore al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2.

L'acquisto del terreno o dell'immobile occorrente per tali opere è ammesso purché si tratti di terreno o di immobile ancora da acquistare o già acquistato dal richiedente entro l'anno anteriore alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 9 della presente legge.

L'acquisto dell'immobile già adibito ad esercizio ricettivo è ammesso da parte di chi da almeno due anni ininterrotti, anteriori alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 9 risulti titolare della licenza amministrativa dell'esercizio gestito nell'immobile stesso ed a condizione che tale acquisto, se già avvenuto, abbia avuto luogo entro l'anno anteriore alla data di presentazione della predetta domanda e comunque in epoca successiva alla entrata in vigore della legge;

b) nella misura non superiore al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2.

2) Mutui a tasso agevolato con ammortamento massimo in 10 anni nella misura non superiore al 40 % della spesa sostenuta per le opere di cui alla lettera *C*) del precedente art. 2.

3) Contributi rateali diretti, in alternativa alle provvidenze previste ai precedenti numeri 1 e 2, al tasso del 4 % per le opere di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2 e al tasso del 3 % per le opere di cui alle lettere *B*) e *C*) dello stesso

articolo nella misura rispettivamente non superiore al 50%, al 60% e al 40% della spesa riconosciuta ammissibile, di durata non superiore a:

25 anni per le opere di cui alla lettera *A*) dell'art. 2;

15 anni per le opere di cui alla lettera *B*) del detto articolo;

10 anni per le opere di cui alla lettera *C*) dello stesso articolo.

4) Contributi in conto capitale nella misura massima del 20%, elevabile al 40% nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente, della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 2.

Quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consorzi ed associazioni, da comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attività ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonchè da imprenditori in genere relativamente ad opere realizzate in comuni montani ovvero in aree depresse, la misura della spesa riconosciuta ammissibile per i vari tipi di opere, prevista ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, è elevata del 5% e quella dei contributi in conto capitale del 10 per cento.

Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione, la giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina i criteri generali di ripartizione degli stanziamenti di cui alla presente legge, validi per un triennio, sulla base delle indicazioni programmatiche regionali, tenuto conto delle esigenze e delle priorità che saranno pervenute dalle comunità montane, dai comprensori e dai singoli comuni.

Art. 4.
Contributo della Regione alle operazioni di finanziamento

La misura del contributo da parte della Regione per la concessione di mutui è quella necessaria a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese, comprensivo anche dell'eventuale scarto cartelle, al tasso del 4% per le opere di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2 e al tasso del 3% per le opere di cui alle lettere *B*) e *C*) dello stesso articolo.

Ai fini della concessione delle provvidenze, la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti di credito, autorizzandoli di volta in volta a concedere i mutui ai richiedenti.

Il contributo in concorso interessi è dovuto per tutto il periodo di ammortamento ed anche sugli acconti percepiti in pre-ammortamento.

L'erogazione dei mutui può avvenire per stati di avanzamento, accertati nelle forme consuete in atto presso l'istituto mutuante.

Art. 5.
Contributi rateali diretti

I contributi rateali diretti, di cui al n. 3 dell'art. 3, sono corrisposti direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate. Di tali contributi è consentito lo sconto presso gli istituti finanziari.

Art. 6.
Fondo di garanzia sussidiaria

I mutui di cui alla presente legge, solo esclusivamente per le aziende a conduzione familiare, sono assistiti da garanzia sussidiaria fino all'ammontare della perdita complessiva che gli istituti di credito convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

A tal fine la Regione costituirà, presso gli istituti convenzionati un fondo interbancario di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente.

Art. 7.
Contributi per la concessione delle provvidenze e vincolo di destinazione

La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, è subordinata:

1) alla rispondenza al progetto approvato delle opere eseguite o in corso di esecuzione, qualora venga richiesta l'erogazione dei contributi a stato di avanzamento dei lavori;

2) all'osservanza dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, stabiliti nel decreto di concessione;

3) alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari del vincolo di destinazione per le opere di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento ovvero per una durata pari a quella del contributo rateale diretto; all'assunzione dell'obbligo del mantenimento della destinazione per le opere di cui alla lettera *B*) dell'art 2 per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento ovvero per una durata pari a quella del contributo rateale diretto;

4) alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto dei mobili ed arredi in conformità del preventivo approvato, ed all'assunzione dell'obbligo da parte dei beneficiari a mantenerne la continuità di destinazione per una durata pari a quella dell'operazione di finanziamento ovvero per una durata pari a quella del contributo rateale diretto.

Nel caso di contributi in conto capitale, la durata del vincolo o dell'obbligo di destinazione delle opere è determinata nell'atto di concessione.

Art. 8.
Non accumulabilità dei contributi

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 9.
Modalità di presentazione delle domande Opere di cui alla lettera A) *dell'art.* 2

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, indirizzate alla regione Lazio, assessorato al turismo, debbono essere presentate al sindaco del comune nel cui territorio è localizzata l'iniziativa e, nel caso di richiesta di mutuo, all'istituto di credito convenzionato prescelto dal richiedente.

L'istituto di credito, svolta la propria istruttoria, comunica al comune il proprio parere.

Il comune, entro il termine di 20 giorni, istruisce le domande e, acquisito il parere favorevole dell'istituto di credito, nonché quello espresso dal comitato esecutivo dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, le trasmette alla regione Lazio, assessorato al turismo, entro il termine di 10 giorni.

La giunta comunale esprime sulle domande il proprio motivato avviso, in relazione anche alle esigenze ed alle caratteristiche dello sviluppo turistico del territorio.

Le domande devono essere corredate di una relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire, di un progetto di massima e di un dettagliato preventivo di spesa.

Nella domanda i richiedenti debbono indicare la categoria alla quale l'esercizio ricettivo dovrà appartenere, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, se e quali altre richieste di contributi abbiano avanzato, ai fini della non cumulabilità di cui al precedente art. 8).

Art. 10.
Modalità di presentazione delle domande Opere di cui alle lettere B) *e* C) *dell'art.* 2

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui alle lettere *B*) e *C*) del precedente art. 2 debbono essere indirizzate alla regione Lazio, assessorato al turismo e, in caso di richiesta di mutuo, all'istituto di credito convenzionato prescelto dal richiedente.

L'assessorato al turismo, acquisito il parere favorevole dell'istituto di credito, istruisce le domande entro il termine di giorni venti e le trasmette alla commissione di cui all'art. 12.

Le domande concernenti le opere di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 debbono essere corredate di una relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire, di un progetto di massima e di un dettagliato preventivo di spesa.

Le domande afferenti alle opere di cui alla lettera *C*) del predetto articolo debbono essere corredate di una relazione descrittiva dei mobili ed arredi da acquistare, nonchè del relativo preventivo di spesa.

Nella domanda i richiedenti debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, se e quali altre richieste di contributi abbiano avanzato, ai fini della non cumulabilità di cui al precedente art. 8.

Art. 11.

Modalità di concessione dei contributi

La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 12, delibera sulla domanda, entro 3 mesi dalla ricezione da parte della Regione.

L'assessorato al turismo notifica al richiedente un estratto della deliberazione, con invito, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, a produrre all'assessorato medesimo, entro 3 mesi dalla data di notificazione, la documentazione definitiva.

Per l'ipotesi di domanda prodotta ai sensi dell'art. 9, di tale deliberazione è data contestuale comunicazione al comune, all'ente provinciale per il turismo e, quando ne sia il caso, all'istituto di credito.

Ove trattasi di domanda prodotta ai sensi dell'art. 10, la deliberazione di cui al primo comma è contestualmente comunicata, se del caso, all'istituto di credito.

Il presidente della giunta regionale, sentito l'assessorato al turismo, dispone con decreto l'assegnazione di contributi.

Art 12.

Commissione consultiva

E' istituita una commissione consultiva per le provvidenze di cui alla presente legge, composta da:

a) l'assessore al turismo della Regione, che la presiede;

b) il presidente della commissione consiliare permanente competente;

c) tre membri del consiglio regionale, scelti nel proprio seno, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) un rappresentante per ciascuno degli assessorati ai lavori pubblici, all'urbanistica, alla sanità, alla pubblica istruzione, alla difesa della natura ed al bilancio;

e) un rappresentante regionale dell'Unione nazionale delle province italiane;

f) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

g) un rappresentante designato dagli enti provinciali per il turismo del Lazio;

h) un rappresentante designato dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Lazio;

i) un rappresentante designato dalla Associazione generale laziale alberghi e turismo (A.G.L.A.T.);

l) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

m) un rappresentante degli istituti di credito convenzionati.

La commissione, che dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale; si riunisce, su convocazione dell'assessore al turismo, almeno una volta al mese.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato al turismo.

Art. 13.

Oneri finanziari

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzati:

1) per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 6 L. 100.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

Ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la somma di lire 100.000.000, autorizzata per l'anno finanziario 1973, sarà iscritta, unitamente a quella di pari importo autorizzata per l'anno finanziario 1974, al cap. 2867 da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la seguente denominazione: « Costituzione del fondo interbancario di garanzia sussidiaria a favore di aziende a conduzione familiare »;

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 3, n. 4, L. 2.100.000.000, in ragione di L. 1.700.000.000 per l'anno finanziario 1973 e L. 400.000.000 per l'anno finanziario 1974.

Ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la somma di L. 1.700.000.000, autorizzata per l'anno finanziario 1973, sarà iscritta unitamente a quella di L. 400.000.000 autorizzata per l'anno finanziario 1974, al cap. 2866, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale per costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, ammodernamento ed arredamento di esercizi alberghieri »;

3) per i contributi di cui all'art. 3 n. 1, lettera *A*) e *B*), il limite di impegno venticinquennale di L. 440.000.000 per l'anno finanziario 1974.

La prima annualità di L. 440.000.000 relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974, sarà iscritta al cap. 2881, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Contributi nel pagamento degli interessi sui mutui venticinquennali contratti per costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento ed ammodernamento di esercizi alberghieri »;

4) per i contributi di cui all'art. 3, n. 2, il limite di impegno decennale di L. 50.000 000 per l'anno finanziario 1974.

La prima annualità di L. 50.000.000 relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al cap. 2882, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Contributi nel pagamento degli interessi sui mutui decennali contratti per l'arredamento di esercizi alberghieri »;

5) per i contributi venticinquennali di cui all'art. 3, n. 3, il limite di impegno di L. 95.000.000 per l'anno finanziario 1974.

La prima annualità di L. 95.000.000 relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al capitolo 2883, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Contributi rateali diretti venticinquennali per costruzione, ricostruzione, ampliamento ed adattamento di esercizi alberghieri »;

6) per i contributi quindicennali di cui all'art. 3, n. 3, il limite di impegno di L. 95.000.000 per l'anno finanziario 1974.

La prima annualità di L. 95.000.000 relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al capitolo 2884, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Contributi rateali diretti quindicennali per l'ammodernamento di esercizi alberghieri »;

7) per i contributi decennali di cui all'art. 3, n. 3, il limite di impegno di L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1974.

La prima annualità di L. 20.000.000 relativa al limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 sarà iscritta al capitolo 2885, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Contributi rateali diretti decennali per l'arredamento di esercizi alberghieri ».

Con leggi di variazione al bilancio possono essere disposte variazioni compensative fra i limiti di impegno venticinquennali e fra i limiti di impegno decennali autorizzati dal presente articolo.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendessero disponibili, per effetto di rinuncia ovvero di revoca dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 14.

Regime transitorio di applicazione della legge

Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse in relazione:

a) alle opere di cui all'art. 2 che abbiano avuto inizio in data successiva al 1° gennaio 1972 e che, alla data di presentazione della domanda non siano state ultimate;

b) alle opere per le quali sia stata inoltrata domanda per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, purchè le provvidenze stesse non siano state concesse ed a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 9 e all'art. 10 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Revoca della concessione

Qualora, entro dieci anni dall'ultimazione delle opere finanziate, venga richiesto il mutamento della destinazione dell'immobile cui si riferiscono le provvidenze concesse in forza della presente legge, il presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo, dispone con proprio decreto la revoca delle provvidenze ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati e degli interessi legali.

Qualora venga richiesto il mutamento della destinazione, in epoca successiva ai termine suddetto il presidente della giunta regionale dispone la revoca delle provvidenze ancora da erogare nonchè il recupero in misura proporzionale dei contributi erogati in conto capitale e degli interessi legali.

Le provvidenze sono altresì revocate anche nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto ed ottenuto la classifica alberghiera, indicata nella domanda di cui al precedente art. 9.

Art. 16.

Copertura finanziaria

All'onere di L. 1.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si fa fronte, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, quanto a L. 800.000.000 mediante utilizzazione della disponibilità del cap. 2981 e quanto a L. 1.000.000.000 mediante utilizzazione della disponibilità del capitolo 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

All'onere di L. 1.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 si fa fronte, quanto a L. 800.000.000 mediante prelevamento dal cap 2981 e quanto a L. 400.000.000 mediante prelevamento dal cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 luglio 1974.

(7792)

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. 33.

Esercizio provvisorio da parte della Regione delle funzioni amministrative in tema di decisione dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni alberghiere attribuite dagli enti provinciali per il turismo.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ricorsi inoltrati alla Regione, avverso le classificazioni di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, attribuite dagli enti provinciali per il turismo, sono decisi con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere di una commissione presieduta dall'assessore competente in materia turistica ed alberghiera e così costituita:

a) un rappresentante regionale degli operatori del settore turistico ricettivo designato dall'organismo regionale più rappresentativo;

b) un rappresentante regionale dei lavoratori del settore alberghiero da scegliersi da una terna proposta dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Un funzionario del settore del turismo assolve le funzioni di relatore e di segretario.

Il parere della commissione viene espresso secondo la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la tesi del presidente della commissione. La decisione adottata dal presidente della giunta regionale è definitiva.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. 34.

Lottizzazioni a scopo edilizio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Definizione di lottizzazione a scopo edilizio

Sono lottizzazioni di terreno a scopo edilizio le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevedano la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a destinazione residenziale, turistica, industriale, artigianale o commerciale, o comunque l'insediamento di abitanti o di attività in misura tale da richiedere la predisposizione o l'integrazione delle opere di urbanizzazione tecnica o sociale occorrenti per le necessità dell'insediamento.

Sono considerate lottizzazioni di terreno a scopo edilizio anche:

a) le iniziative comunque tendenti a frazionare i terreni, non compresi in piani particolareggiati d'esecuzione nè in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, per renderli idonei ad accogliere insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o commerciali, anche indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ed in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; qualunque frazionamento delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alla formazione di spazi pubblici o di uso pubblico;

b) le iniziative tendenti a dotare di opere di urbanizzazione i terreni non compresi in piani particolareggiati né in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, nonchè l'esecuzione anche parziale, da parte dei privati proprietari o per loro conto, di opere di urbanizzazione tecnica non strettamente necessarie alla conduzione dei fondi agricoli o all'accessibilità di edifici già legittimamente realizzati. In sede di rilascio di singola licenza edilizia, l'amministrazione comunale è tenuta ad accertare che la stessa non sia soggettivamente ed oggettivamente collegata ad altre precedenti o contemporanee richieste di licenza edilizia, e ciò al fine di evitare che, attraverso singole licenze si dia attuazione ad una lottizzazione di fatto.

Art. 2.

Nullità dei contratti di compravendita nelle lottizzazioni non autorizzate

I contratti di compravendita di terreni derivanti da lottizzazioni non autorizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono nulli, salvo che nei contratti stessi sia inserita la seguente dichiarazione: « l'acquirente è a conoscenza che il terreno acquistato non è compreso in una lottizzazione autorizzata e, pertanto, detto terreno non può essere utilizzato a scopo edilizio ».

Art. 3.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il sindaco, previa diffida, ordina la immediata demolizione a spesa del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali, sentito il parere della sezione urbanistica regionale che deve essere dato nel termine di otto giorni dalla richiesta Decorso tale termine o per motivi gravi, specie nel caso di prosecuzione dei lavori dopo l'ordinanza di sospensione, il sindaco ordina la immediata demolizione anche senza il parere della sezione urbanistica regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1974, n. **35.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione 29 maggio 1973, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) Art. 65. — (*Costituzione del consiglio del personale*) è sostituito dal seguente:

Il consiglio del personale dovrà essere costituito entro e non oltre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori di inquadramento del personale.

2) Art. 83. — (*Inquadramento del personale*). — Il primo comma dell'art. 83, già modificato dall'art. 5 della legge 20 febbraio 1974, n. 17 è così modificato:

Le operazioni di inquadramento di cui all'art. 81 dovranno terminare entro il 31 dicembre 1974.

3) Art. 84. — (*Modalità per l'inquadramento*) è sostituito dal seguente:

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 83 viene disposto, previo parere di una apposita commissione per l'inquadramento, con provvedimento della giunta.

Detta commissione, presieduta dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato, sarà composta da 14 funzionari della carriera direttiva in servizio alla Regione, in possesso di un'anzianità in detta carriera non inferiore a 5 anni, designati dal consiglio regionale, con voto limitato a 10 nominativi, e da 10 rappresentanti del personale su indicazione delle segreterie delle organizzazioni sindacali.

La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e durerà in carica fino alla costituzione del consiglio del personale.

La commissione completerà le operazioni di inquadramento entro il 30 settembre 1974.

Il parere della commissione per l'inquadramento può essere disatteso con apposita motivazione.

La giunta riferirà, prima della adozione del provvedimento formale di inquadramento, alla commissione consiliare permanente.

Con il provvedimento con il quale viene disposto il passaggio nei ruoli organici regionali viene fissata la qualifica funzionale in cui il dipendente è inquadrato e la classe di stipendio al medesimo attribuita.

Al personale di cui alla legge 5 maggio 1972, n. 3, saranno assicurati gli stessi benefici concessi dall'amministrazione di provenienza al personale statale trasferito alla Regione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 *luglio* 1974.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1974, n. **36.**

Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1974-75 - Elenco della fauna selvatica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il regime di caccia controllata gratuita per tutti i titolari di licenza di caccia, su tutto il territorio della Regione, con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.

Art. 2.

L'esercizio della caccia, alle condizioni previste dal calendario provinciale venatorio annuale, è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di fauna selvatica:

Mammiferi:

capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, lepre comune, nutria o castorino;

Uccelli:

albastrello allodola, alzavola, averle (le), beccaccia, beccaccino, calandra, canapiglia, cesena, chiurlo (i), codone, colombaccio, colombella, coturnice, croccolone, culbianco, fagiano comune, fischione, folaga, fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gambetta, germano reale, gruccione, marangone, marzaiola, merlo, mestolone, morette (le), moriglione, oche (le), pantana, passera d'Italia, passera mattugia, pavoncella, pernice rossa, pettegola, pispola, pispolone, pittima (le), piviere (i), porciglione, quaglia, rigogolo, schiribilla, starna, storno, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, totano, tottavilla, voltolino.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può decretare inclusioni ed esclusioni di specie di fauna selvatica.

Art. 3.

L'esercizio venatorio è consentito dal 25 agosto 1974 al 1° gennaio 1975, limitatamente ai giorni di domenica, martedì e giovedì oltre che in tutti gli altri giorni riconosciuti festivi per legge.

Il presidente della giunta regionale, per esigenze di carattere generale, su proposta dei comitati provinciali della caccia, può modificare tali giorni di permesso di caccia.

Art. 4.

Dal 2 gennaio al 31 marzo 1975, l'esercizio venatorio è consentito limitatamente a tre giorni alla settimana a libera scelta del cacciatore, escluso il giovedì. Per poter esercitare la caccia nell'ambito del territorio regionale ogni cacciatore dovrà essere munito dell'apposito tesserino nominativo regionale, di cui all'accluso modello (allegato *A*), predisposto a cura dei comitati provinciali della caccia e rilasciato, al costo di L. 100, previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia.

Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme:

1) ogni cacciatore sia della regione del Lazio che delle altre regioni dovrà farne richiesta ai comitati provinciali della caccia od alle associazioni venatorie, previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia, sul quale verrà apposto un timbro comprovante il ritiro del tesserino;

2) ogni cacciatore dovrà usufruire delle giornate di caccia secondo le disposizioni indicate nel tesserino stesso, con l'obbligo di indicare a penna negli appositi spazi la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.

Art. 5.

L'esercizio venatorio è soggetto alle seguenti limitazioni:

1) la caccia alla coturnice è consentita dal 13 ottobre 1974;

2) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre 1974;

3) la caccia alla starna si chiude il 1° dicembre 1974;

4) il 1° gennaio, chiusura generale della caccia alla selvaggina stanziale protetta, ad eccezione del cinghiale e del maschio del cervo e del daino;

5) la caccia al cinghiale, maschi del cervo e del daino, è consentita dal 1° novembre 1974 al 31 gennaio 1975 nei modi che verranno indicati dai comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori;

6) la caccia al fringuello, germano e folaga è consentita fino al 28 febbraio 1975; al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo 1975;

7) dal 1° febbraio 1975 l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria è consentito solo da appostamento senza l'uso del cane. L'accesso e l'abbandono definitivo degli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico;

8) l'esercizio della caccia con l'uso del cane da ferma è consentito dal 1° febbraio al 31 marzo 1975, esclusivamente nelle paludi, stagni, prati marcitori e lungo i laghi, i corsi dei fiumi e sul litorale marino, su una fascia di 2000 metri dal battente d'onda, escluse le zone con colture in atto;

9) è fatto divieto assoluto di caccia al tasso, all'istrice ed agli uccelli rapaci diurni e notturni;

10) l'esercizio della caccia a cavallo con cani da seguito, con espresso divieto dell'impiego di armi da fuoco di appoggio, potrà essere autorizzato dal presidente della giunta, sentiti i presidenti dei comitati provinciali della caccia dal 1° ottobre 1974 al 30 marzo 1975;

11) è vietata la caccia sul litorale marino e la posta serale e mattutina alla beccaccia.

Art 6.

E' consentita, per ogni giornata di caccia, l'uccisione di non più di tre capi di selvaggina stanziale protetta di cui una sola lepre e non più di due starne.

Il cinghiale ed il coniglio selvatico possono essere abbattuti senza limitazione di capi.

Art. 7.

Le limitazioni di tempo, di cui alla presente legge, sono estese anche a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.

Art 8.

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni contenute nella presente legge è punito con le sanzioni previste dal vigente testo unico sulla caccia, nonchè, posteriormente al 1° gennaio 1975, con la revoca del tesserino venatorio regionale da parte del comitato provinciale della caccia territorialmente interessato.

Art 9.

Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonchè per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire per la stagione venatoria 1974-75, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria. Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1.000 e dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all'art. 64, secondo comma, del vigente testo unico sulla caccia.

Art 10.

I comitati provinciali della caccia, su richiesta delle associazioni venatorie o cinofile possono autorizzare, nelle zone di ripopolamento e cattura, sia nei periodi di caccia chiusa che aperta, l'allenamento, l'addestramento e l'effettuazione di prove a carattere tecnico per cani da caccia, stabilendo le misure necessarie per la salvaguardia della selvaggina e delle colture agricole. La gestione delle prove è affidata all'associazione che ha ottenuto l'autorizzazione. L'associazione stessa risponde, nei confronti degli imprenditori agricoli, degli eventuali danni provocati alle colture.

Art 11.

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza nell'applicazione della presente legge, a norma degli articoli 68 e 69 del vigente testo unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie e al personale dipendente dalle amministrazioni provinciali in possesso del decreto di guardia giurata volontaria.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Art. 13.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano entro il 1° luglio 1974 il calendario venatorio della provincia, relativo alla intera annata venatoria.

Art 14.

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna e di zone di ripopolamento e cattura) viene prevista una spesa di L. 200.000.000.

La giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la commissione competente.

Tale ripartizione ed assegnazione viene effettuata dalla giunta stessa, sulla base dell'importanza faunistica e delle zone sottratte al libero esercizio venatorio che necessitano di particolare vigilanza.

All'onere di 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2982 del bilancio di previsione per l'anno 1974 ed iscrizione della somma stessa al cap. 1760 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: « contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia, alle associazioni venatorie al fine di assicurare un'efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali e ambientali in regime di caccia controllata ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma addì 23 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1974, n. 37.

Applicazione della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974, concernente: provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è diretta ad applicare le disposizioni della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974.

Art. 2.

Secondo quanto disposto nell'art. 2 della citata legge n. 118 la regione Lazio istituisce un regime di premi a favore degli allevatori, con priorità ai coltivatori diretti, mezzadri e cooperative:

a) premio di L 25 000 per ogni vitello (maschio o femmina) nato nelle aziende, ricadenti nell'ambito della Regione, destinato all'ingrasso o alla rimonta;

b) premio di L. 50.000 per l'allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 kg se maschi e di 350 kg se femmine, oppure fino all'eruzione dei denti picozzi da adulto.

Detti premi saranno concessi anche per vitelli provenienti da altre aziende agricole a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.

Nell'ambito della stessa azienda i premi alla nascita sono cumulabili con quelli d'ingrasso.

I premi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre erogazioni allo stesso titolo comunitarie e nazionali.

Coloro che hanno usufruito del premio all'ingrasso di lire 30.000 previsto dalla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1973 hanno diritto all'integrazione del premio stesso fino alla concorrenza delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

Tutti i premi per i territori montani e per le zone depresse e collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono aumentati in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 3.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

La giunta regionale provvederà ad istituire presso ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura un fondo per la erogazione dei contributi di cui all'art. 2.

Art. 4.

In tutto il territorio regionale sarà vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto impegno di allevamento o ingrasso.

Art. 5.

I premi di cui all'art. 2, ove sia possibile l'accertamento delle condizioni previste, potranno essere erogati anche per i vitelli nati tra la data di entrata in vigore della legge nazionale e quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Tutte le domande di premio dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura del Lazio.

Le domande di premio alla nascita di cui all'art. 2 lettera *a*) dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 15 giorni dalla nascita dei vitelli.

Le domande di premio all'ingrasso di cui all'art. 2 lettera *b*) dovranno essere presentate a partire dal momento in cui i soggetti avranno raggiunto il peso stabilito.

Gli ispettorati agrari liquideranno i premi di cui all'art. 2 provvedendo sia direttamente, sia tramite gli uffici agricoli di zona o le A.P.A., associazioni provinciali allevatori, al sopralluogo ed alla marcatura dei vitelli.

La giunta regionale è autorizzata ad emettere, con propria deliberazione, le disposizioni esecutive per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

Ai sensi dell'art 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, lo stanziamento del cap. 305 « Contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » dello stato di previsione della entrata per l'anno 1974 è aumentato di L. 3.000.000.000.

In correlazione alla suddetta variazione, il cap. 2982 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è incrementato della stessa cifra.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge previsto in lire 2.000.000.000 si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 2982 ed iscrizione della somma stessa al cap. 2755, di nuova istituzione, che s'introduce nel bilancio di previsione per l'anno 1974 con la seguente denominazione « interventi urgenti per la zootecnia in applicazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 ».

Art. 9.

L'importo di cui al n. 2 dell'appendice 2 al bilancio di previsione per l'anno 1974, concernente la proposta di utilizzazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, è elevato al L. 14.070.000.000.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 *luglio* 1974.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1974, n. 38.
Estensione complessiva delle bandite e delle riserve.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve di caccia non deve superare il settimo del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.

Ai fini della conseguente riduzione del territorio provinciale attualmente sottoposto al vincolo riservistico, i comitati provinciali della caccia entro la stagione venatoria 1974-75 hanno l'obbligo di segnalare al presidente del comitato, a termini dell'art. 83, lettera *c*) del vigente testo unico sulla caccia, esperiti mediante sopralluoghi i necessari accertamenti tecnici, le riserve e le bandite di caccia che rispondono agli scopi di interesse pubblico voluti dalla legge, indicandone l'effettivo rendimento.

Le concessioni di bandite e di riserva di caccia risultate scarsamente efficienti sotto il profilo tecnico faunistico, saranno revocate o non rinnovate.

Art. 2.

Le concessioni revocate o non rinnovate, i cui territori presentino condizioni ambientali particolarmente idonee alla sosta ed all'incremento faunistico, debbono essere trasformate in « oasi di protezione e rifugio » o, se ritenute più adatte, in « zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 3.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1974, una spesa di L. 100.000.000.

La giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la commissione competente.

Tale ripartizione ed assegnazione viene effettuata dalla giunta stessa, sulla base dell'importanza faunistica e del numero delle zone sottratte in ciascuna provincia al libero esercizio venatorio.

Art. 4.

All'onere di L. 100.000.000, previsto dal precedente art. 3, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2982 del bilancio di previsione per l'anno 1974 ed iscrizione della somma stessa al cap 1761 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: « contributi da erogare ai

comitati provinciali della caccia per la costituzione di oasi di protezione della fauna selvatica e di zone di ripopolamento e cattura di selvaggina ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 luglio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 *luglio* 1974.

(7793)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **22.**

Variazione n. 2 al bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *settembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **23.**

Variazione n. 3 al bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *settembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **24.**

Variazione n. 4 al bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *settembre* 1974)

(7788)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1974, n. **19-9/Legisl.**

Modifica del rimborso spese al capo officina ed agli autisti della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 24 *settembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 47 e 48, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7;

Vista la deliberazione n. 1236 del 21 luglio 1964;

Vista la deliberazione n. 1429 del 20 giugno 1969;

Vista la deliberazione n. 2965 del 29 ottobre 1971;

Vista l'opportunità di modificare, fermo restando il trattamento previsto dalla tabella di missione allegata alla deliberazione n. 2965 del 29 ottobre 1971, il rimborso spese spettante al capo officina ed agli autisti della provincia, qualora debbano consumare i pasti fuori sede;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3500 di data 30 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 30 aprile 1974 al capo officina ed agli autisti della Provincia verrà corrisposto a titolo rimborso spese, un compenso fisso di L. 3.000 per il capo officina e di L. 3.000 per gli autisti per ogni pasto consumato fuori sede, verso certificazione dell'assessore o del dipendente con il quale viaggiano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1974
Registro n. 31, *foglio n.* 197

(8667)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742900)